

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Appello respinto e litisconsorzio: condanna alle spese del convenuto in primo grado nei cui non sono state spiegate domande in secondo grado**

Se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata. Pertanto, correttamente la corte d'appello, respingendo il gravame proposto, ha condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute anche di quella parte nei cui confronti in secondo grado non erano state spiegate domande.

## **Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 6.2.2018, n. 2809**

...omissis...

1. Con il primo motivo ssssseduca violazione della L. Fall., art. 180, art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonché vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poiché la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto coperta da

giudicato la nomina di una società quale liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni, traendo peraltro conferma della possibilità di tale nomina dalla disciplina introdotta nella legge fallimentare solo successivamente alla detta nomina.

Con il secondo motivo assume violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di considerare che il provvedimento di nomina del liquidatore giudiziale senza diritto al compenso, adottato dalla sentenza di omologa del concordato preventivo, era stato successivamente revocato dal medesimo tribunale, con una ordinanza che presupponeva l'onerosità dell'incarico.

Con il terzo motivo assume violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), considerato che la corte d'appello ha ritenuto non provata l'attività di liquidatore espletata dal ricorrente, nonostante la documentazione prodotta e le prove orali articolate in primo grado.

Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 2233 c.c., nonché vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiché il giudice di merito ha omesso di pronunciare sulla sua richiesta di liquidazione del giusto compenso maturato alla stregua di un funzionario di fatto.

Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 2225 e 2233 c.c., D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d'appello condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti anche della F. in concordato preventivo, verso la quale non erano state proposte domande in grado di appello, applicando altresì le ormai abrogate tariffe professionali.

2. Il primo motivo è inammissibile, non cogliendo il ricorrente in maniera esatta la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Dalla lettura della sentenza d'appello si evince chiaramente che il giudice di merito non ha inteso opporre la formazione di un giudicato sulla nomina di una società quale liquidatore giudiziale, avendo assai più semplicemente osservato che la detta nomina, essendo contenuta in un provvedimento non impugnato dagli interessati, anche se in tesi viziata, non poteva ormai certo determinare una sostituzione "automatica", nella veste di liquidatore, della società nominata con il suo commissario governativo.

Così esattamente inquadrata le ragioni del deciso espone dalla Corte d'appello, per un verso, inammissibili si mostrano le censure ancorate alla denunciata violazione della disciplina sul giudicato e, per altro verso, irrilevanti appaiono tutte quelle doglianze riferite alla sopravvenuta disciplina fallimentare, che - a seguito della riforma della L. Fall., art. 28, comma 1, lett. b), introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 - ammette oggi la nomina di una società tra professionisti quale curatore, come pure ogni approfondimento sulla posizione di pubblico ufficiale del liquidatore giudiziale (peraltro esclusa dalle sezioni penali di questa Corte: Cass. pen. 16/01/2015, n. 15951; Cass. pen. s.u. 30/09/2010, n. 43428).

3. Il secondo motivo resta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo al rigetto del primo motivo teso a censurare quanto statuito dalla corte d'appello sulla nomina della società - e non del suo legale rappresentante -, quale liquidatore nel concordato preventivo.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Invero, il ricorrente ancora una volta non censura esattamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha giudicato privo della necessaria specificità, ex art. 342 c.p.c., il motivo con il quale ilomissis lamentava la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati innanzi al tribunale; dunque, avverso siffatta chiara statuizione il ricorrente avrebbe dovuto muovere le sue doglianze, non limitandosi a riaffermare senz'altro l'ammissibilità e rilevanza di quei mezzi istruttori già formulati nella memoria ex art. 184 c.p.c. e di cui ha riprodotto il contenuto in ricorso.

5. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

Secondo il granitico orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all'art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. s.u. 24/07/2013, n. 17931; Cass. 16/03/2017, n. 6835; Cass. 27/10/2014, n. 22759; Cass. 31/10/2013, n. 24553).

Orbene, nella vicenda all'esame, nonostante il ricorrente abbia chiaramente dedotto di avere articolato nel corso del giudizio di appello un motivo incentrato sul suo diritto a percepire il compenso quale funzionario di fatto, a fronte del silenzio serbato dalla corte d'appello sul tema, il medesimo istante nel ricorso che ci occupa non ha eccepito la nullità della decisione impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4), nè ha lamentato alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., limitandosi in maniera inammissibile a dedurre un vizio di motivazione della ridetta decisione.

Nè è consentito - come invece mostra di ritenere il ricorrente integrare il motivo inammissibile, invocando espressamente una violazione dell'art. 112 c.p.c. in seno alla memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, dovendosi ribadire che detto scritto difensivo - come la memoria ex art. 378 c.p.c. - ha la sola funzione di illustrare i motivi del ricorso, e non è pertanto idonea a far venire meno una causa di inammissibilità dei motivi stessi, sostituendosi quoad effectum ad essi (Cass. 07/04/2005, n. 7260).

6. Il quinto motivo è infondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, se l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado, nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. 14/04/2016, n. 7401). Dunque, correttamente la corte d'appello, respingendo il gravame proposto da D., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali sostenute anche dalla F. in concordato

preventivo, nonostante nel secondo grado non fossero state spiegate domande nei suoi confronti.

Quanto alla lamentata applicazione delle tariffe forensi previste dall'abrogato D.M. n. 127 del 2004, è sufficiente osservare che al momento del deposito della decisione impugnata (17 aprile 2012) non era ancora stata emanata il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 e, dunque, in forza della disciplina transitoria prevista dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dovevano trovare applicazione ancora le ridette tariffe professionali.

7. Le spese seguono la soccombenza.

pqm

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 per la F. soc. coop. ar.l., in liquidazione e in concordato preventivo, e in Euro 10.000,00 per la liquidazione giudiziale della F. soc. coop. ar.l., in liquidazione e in concordato preventivo, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.